



# MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

## MOD. IVA 26 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato dagli enti o società controllanti che intendono avvalersi, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell'IVA prevista dal D.M. 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 73, u.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, relativamente ad una o più società considerate «controllate» a norma dell'art. 2 dello stesso decreto ministeriale (società le cui azioni o quote sono possedute, direttamente, o indirettamente attraverso altre società controllate, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale fin dall'inizio dell'anno solare precedente).

In ordine ai requisiti soggettivi richiesti, ai fini del controllo, dalle citate disposizioni, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con la circolare n. 16 del 28.2.1986.

Si rammenta che la presente dichiarazione prevista dall'art. 3 del citato decreto, il cui testo viene di seguito riportato, non costituisce un allegato alla dichiarazione annuale IVA dell'ente o società controllante, ma realizza la duplice finalità di manifestare la volontà di esercitare una facoltà consentita dalla legge, portandola alla necessaria conoscenza degli uffici interessati, nonché di attestare la sussistenza dei prescritti requisiti per tutte le società partecipanti alla compensazione dell'imposta.

### 1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione di avvalersi delle speciali disposizioni previste dal richiamato D.M. 13.12.1979 deve essere presentata entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio ed ha effetto per l'anno stesso in cui è presentata.

La dichiarazione deve essere redatta, *dall'ente o società controllante*, in triplice esemplare e consegnata direttamente all'ufficio IVA competente in relazione al proprio domicilio fiscale.

Uno degli esemplari è restituito dall'Ufficio al dichiarante, previa apposizione del timbro a calendario che ne attesta la intervenuta presentazione e la conformità degli esemplari. Copia fotostatica dell'esemplare destinato all'Ufficio deve essere inviata a mezzo raccomandata a ciascuno Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale delle società controllate partecipanti alla compensazione dell'IVA, se diverso da quello della controllante, entro il termine di cui sopra.

Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello in tutte le sue parti e negli appositi spazi; l'esemplare destinato all'Ufficio IVA deve essere sottoscritto, nell'apposito riquadro in calce alla prima facciata, dal rappresentante legale dell'ente o società controllante.

I rappresentanti legali delle società controllate apporranno invece la propria firma negli appositi spazi previsti nei quadri A e B.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto, la società controllante dovrà allegare alla dichiarazione di avvalersi dello speciale regime diretta al proprio Ufficio IVA la eventuale dichiarazione con la quale la società o, se più di una, le società che la precedono nella catena di controllo rinunciano ad avvalersi delle particolari disposizioni recate dal decreto stesso.

Il numero delle dichiarazioni di rinuncia allegate deve essere indicato nell'apposito riquadro.

### 2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### QUADRO A

Nel quadro vanno riportati i dati relativi alle società che partecipano alla procedura di compensazione dell'IVA.

Nel primo rigo – in corrispondenza del n. progr. 1 – vanno riportati i dati della società dichiarante, già indicati nel frontespizio del modello, senza la firma del rappresentante legale. Nella restante parte del rigo vanno indicati i dati della eventuale società che possiede la maggioranza delle azioni della società dichiarante e che ha rinunciato ad avvalersi della liquidazione di gruppo. La percentuale di possesso va indicata con una sola cifra decimale eventualmente arrotondata alla cifra superiore, Es.: 50,43 = 50,5.

In corrispondenza dei successivi numeri progressivi, vanno indicati i dati delle società controllate. In particolare i dati relativi al possesso delle azioni (società che possiede la maggioranza, percentuale di possesso, data dalla quale, *senza interruzioni*, è iniziato tale possesso) dovranno ovviamente trovare riscontro nella documentazione contabile della società. Con la sottoscrizione, apposta a fianco dei rispettivi dati, le società controllate convalidano la veridicità degli stessi e prendono atto di partecipare alla liquidazione di gruppo.

Qualora il numero di società fosse superiore a 10 potranno essere utilizzati più modelli progressivamente numerati a mano e preventivamente intestati, nella facciata anteriore, alla società controllante-dichiarante lasciando non compilate le altre parti.

#### QUADRO B

Nel quadro vanno riportati i dati relativi alle società che partecipano alla catena di controllo, dando così ragione della liquidazione di gruppo per le società che seguono nella catena stessa, attraverso il possesso, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, di azioni o quote nella misura richiesta dalla norma, ma nei confronti delle quali non vengono utilizzate le disposizioni in esame.

Nelle ipotesi di controllo indiretto di più gradi vanno indicati con precedenza, e nell'ordine di ogni catena di controllo, i dati relativi alle società che hanno prodotto la rinuncia (anelli iniziali) e successivamente, nella sequenza della catena stessa, quelli delle società che, pur avendo i requisiti, non partecipano alla liquidazione di gruppo (anelli intermedi). Non occorre invece riportare i dati delle società che non partecipano alla compensazione e si collocano come anelli finali nella catena di controllo.

ES.: nel controllo a catena del tipo A-B--[D]-E-[F]

[G]  
H

sia C la società capogruppo-dichiarante e D, F, G le società scelte per le liquidazioni di gruppo. Nel *quadro A* vanno indicati in ordine progressivo, i dati delle società C, D, F e G. Nel *quadro B* vanno riportati i dati relativi alle società A e B (rinunciatricie) ed E (anello intermedio). I dati relativi ad H (anello finale) non devono essere riportati.

Ogni variazione dei dati richiesti nei quadri A e B deve essere comunicata entro trenta giorni agli Uffici IVA competenti, utilizzando l'apposito modello IVA 26 bis.

Qualora, invece, non intervengano variazioni, la presente dichiarazione è vincolante per l'intero anno solare in cui è presentata, per tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo.

*Decreto ministeriale 13 dicembre 1979.*

(Testo integrato con la modifica apportata dal D.M. 18 dicembre 1989).

**Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate.**

*(Omissis)*

**Art. 2**

Agli effetti del presente decreto si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da una altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.

Le società controllanti a loro volta controllate da un'altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene.

**Art. 3**

L'ente o società controllante, entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese

di gennaio, previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, deve dichiarare all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti per la società controllata che intende avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto.

Dalla dichiarazione, sottoscritta anche dai rappresentanti delle società controllate, devono risultare:

a) la natura giuridica, la denominazione, la sede legale e il numero di partita IVA delle società controllate nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente per ciascuna di esse;

b) la sussistenza del requisito di cui al primo comma dell'art. 2, specificando la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2 deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia della società controllante.

La dichiarazione di cui al primo comma ha effetto per l'anno in cui è presentata. Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto competenti entro trenta giorni. La sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 2 ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata.

*(Omissis)*